

N. 00879/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01346/2011

REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

xxxxx, xxxxx Rappresentata Dalla Figlia xxxxx, xxxxx, Coordinamento Etico Nazionale dei Caregivers, rappresentati e difesi dagli avv. Emanuela Bertucci, Claudia Moretti, con domicilio eletto presso Emanuela Bertucci in Firenze, borgo Pinti 75r;

contro

Comune di Livorno in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Macchia, Paolo Macchia, Maria Teresa Zenti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40; Regione Toscana in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Enrico Baldi, domiciliata per legge in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana N. 1;

nei confronti di

Asl 6 - Livorno Direttore Generale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Livorno con il quale si aggiorna il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero nella RSA "Giovanni Pascoli", in Livorno, della signora xxxxx e delle figlie xxxxxx, come risulta dalla comunicazione del Comune di Livorno, prot. n. 32413 del 07.04.2011 e pervenuta a mezzo posta ordinaria in data successiva all' 08.04.2011 alla Sig.ra xxxxxx, a firma del responsabile U.O. Servizi Sociali, Dott. Mauro Matteini;

della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Livorno con il quale si aggiorna il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero nella RSA "Giovanni Pascoli", in Livorno, della signora xxxxx e delle figlie xxxxx, come risulta dalla comunicazione del Comune di Livorno, prot. n. 43655 del 12.05.2011 e pervenuta a mezzo posta ordinaria in data successiva all' 13.05.2011 alla Sig.ra xxxxxx, a firma del responsabile U.O. Servizi Sociali, Dott. Mauro Matteini;

nonche' di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso

fra cui in particolare:

Delib. G.C. n. 350/2010 del 5 ottobre 2010, "Approvazione modifiche alla delibera n. 403/2003 e successive modificazioni relativamente alle schede riguardanti i servizi semi residenziali e residenziali per anziani ultrasessantacinquenni;

Delibera della Giunta regionale Toscana n. 385 del 11.05.2009 "Atto di indirizzo regionale per le

modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art. 14 della Legge Regionale 66/08 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza".

e con atto di motivi aggiunti depositato in data 22 luglio 2011:

per l'annullamento, previa sospensione,

della determinazione o delibera o comunque dell'atto amministrativo del Comune di Livorno con il quale si aggiorna il contributo dovuto per il pagamento della quota sociale per il ricovero nella RSA "Giovanni Pascoli", in Livorno, della signora xxxxx come risulta dalla ultima comunicazione del Comune di Livorno, prot. n. 52792 del 07.06.2011 e pervenuta a mezzo posta ordinaria in data successiva all' 08.06.2011 alla Sig.ra xxxxx, a firma del responsabile U.O. Servizi Sociali, Dott. Mauro Matteini;

nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Livorno in persona del Sindaco p.t. e di Regione Toscana in persona del Presidente p.t.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, avuto riguardo al diverso orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato sull'interpretazione delle disposizioni legislative vigenti nella materia data con ordinanza n. 3001 del 25.6.2010 della V[^] Sezione, che ha sospeso la sentenza n. 744 del 2010 con la quale questa Sezione ha respinto il ricorso proposto dall'allora ricorrente valutando incidentalmente anche la costituzionalità della regolamentazione contenuta nella l.r. toscana n. 66 del 2008 che supporta giuridicamente la disciplina dell'imputazione del contributo relativo alla quota sociale, appaia necessario rinviare all'udienza di merito il riesame della complessa questione normativa che regola la disciplina stessa e sospendere l'esecuzione degli atti impugnati anche con riferimento al grave pregiudizio economico derivante dell'ingente somma richiesta a copertura del costo medesimo alla parte ricorrente;

Ritenuto che, per le stesse ragioni, le spese della presente fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

accoglie l'istanza di cui in narrativa e, per l'effetto, sospende l'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica in data 4 dicembre 2012

Compensa le spese di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore

Carlo Testori, Consigliere

Ivo Correale, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)